



## MEMO

# ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE ALLA LUCE DELLA NORMATIVA IN TEMA DI MISURE CONTRO IL COVID-19

8 maggio 2020

*Nello scenario attuale, caratterizzato dall'emergenza Coronavirus (Covid-19), si sono susseguiti, a far data dal 23 febbraio 2020, provvedimenti urgenti in materia di contenimento e gestione del rischio contagio.*

*Tali misure, via via più restrittive, sono oggi culminate con l'emanazione del **D.L. n. 23 del 8 aprile 2020**, riguardante **"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"** (il c.d. **"Decreto Liquidità"**).*

*Fra le tante previsioni volte a sostenere le imprese, il Decreto Liquidità ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi e dell'Insolvenza (Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di seguito il **"Codice della Crisi di Impresa"**), originariamente prevista per l'agosto 2020, ora invece prorogata a settembre 2021 ed ha introdotto alcune opportunità a sostegno della ristrutturazione e la rinegoziazione del debito delle imprese nell'ambito delle procedure di concordato preventivo (ex artt. 160 bis e ss. L.F.) e degli accordi di ristrutturazione del debito (ex artt. 182 bis e ss. L.F.).*

*L'intervento del Legislatore rende assolutamente opportuno un approfondimento in merito ad un istituto, quello appunto relativo alla ristrutturazione del debito su iniziativa dell'imprenditore mediante l'accordo dei creditori interessati, che certamente potrà rappresentare un utile strumento per le imprese che vogliono rinegoziare i propri debiti e ripartire dopo il lockdown con minime o ridotte sofferenze passive.*

*Tale istituto configura, inoltre, un valido strumento finalizzato a definire in via transattiva debiti fiscali e contributivi.*

*Qui di seguito si riportano gli elementi essenziali disciplinati dagli artt. 182 bis e ss. L.F., pur dovendosi ribadire che la normativa in materia di ristrutturazione del debito, così come gran parte della Legge Fallimentare, verrà riformata dal Codice della Crisi di Impresa a far data dal settembre 2021.*

## I. CHE COS'E' L'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE?

Ai sensi dell'art. 182 bis L.F., la società fallibile e in stato di crisi potrà domandare al Tribunale competente l'omologazione di un **accordo di ristrutturazione** dei propri debiti.

A tal fine la norma prevede che il debitore debba depositare, oltre al ricorso, la documentazione indicata dall'art. 161 L.F., co. 1 e 2, ovvero:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta.

L'imprenditore dovrà, altresì, depositare, unitamente al ricorso, uno o più accordi di ristrutturazione dei debiti stipulati con i creditori, rappresentanti almeno il **sessanta per cento dell'importo complessivo dei propri debiti**, unitamente ad una **relazione** – redatta da un professionista designato dal debitore e in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 67, co. 3, lett. d)<sup>1</sup> L.F. – attestante la **veridicità dei dati aziendali** e l'**attuabilità dell'accordo** stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

Infatti, i creditori estranei agli accordi dovranno essere integralmente pagati, nel rispetto dei seguenti termini:

- i. **entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;**
- ii. **entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.**

L'accordo verrà, quindi, pubblicato nel **Registro delle Imprese**, formalità a seguito della quale il piano acquisterà efficacia.

Contestualmente al deposito del ricorso in Tribunale, l'imprenditore dovrà depositare presso il competente Registro delle Imprese, gli accordi di ristrutturazione sottoscritti.

---

<sup>1</sup> il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa ed a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 c.c. e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

Sebbene non espressamente previsto, è altresì opportuno depositare anche il piano (l'accordo) e la relazione di attestazione.

## **II. MISURE PROTETTIVE IN FAVORE DEL DEBITORE ISTANTE**

Dalla data di pubblicazione dell'accordo e per i successivi sessanta giorni, i creditori, per titolo e causa anteriore a tale data, non potranno iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, né acquisire titoli di prelazione se non concordati.

Di contro, i termini prescrizionali relativi alle suddette azioni esecutive rimangono sospesi per il periodo di preclusione di cui al precedente capoverso, periodo nel quale non matureranno neanche eventuali decadenze.

L'improcedibilità di azioni cautelari o esecutive contro il patrimonio del debitore istante potrà essere richiesta dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione depositando presso il Tribunale competente la documentazione di cui al già citato art. 161, co. 1 e 2 lettere a), b), c) e d) L.F. Unitamente alla suddetta documentazione, il debitore dovrà depositare anche una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti, e una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d) L.F., circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

L'istanza di sospensione di cui sopra è pubblicata nel Registro delle Imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione.

## **III. L'OMOLOGAZIONE E I SUOI EFFETTI**

Entro il termine decadenziale di trenta giorni dalla pubblicazione dell'accordo o degli accordi di ristrutturazione, i creditori dissenzienti e/o ogni altro soggetto interessato potranno proporre opposizione ai suddetti accordi.

Il Tribunale, previo rigetto delle eventuali opposizioni, dovrà valutare la sussistenza dei presupposti processuali, oggettivi e soggettivi, la completezza e regolarità della documentazione prodotta, la validità degli accordi di ristrutturazione dei debiti ed il raggiungimento delle maggioranze previste.

All'esito positivo di tali verifiche, il Tribunale procederà all'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti in camera di consiglio con decreto motivato e, L'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti comporta:

- l'esenzione dalla azione revocatoria fallimentare<sup>2</sup> degli atti posti in essere dall'imprenditore dalla data di presentazione della domanda sino alla data dell'omologazione, ivi inclusi pagamenti, le garanzie e gli atti (non a titolo gratuito) posti in essere con terzi funzionali all'esecuzione del piano ed all'adempimento degli accordi;
- la non applicabilità dei reati di bancarotta semplice e preferenziale per gli atti posti in essere in esecuzione degli accordi e per i pagamenti e le operazioni finanziarie autorizzate dal Tribunale;
- la prededucibilità dei crediti derivanti da finanziamenti operati in funzione della presentazione della domanda e quelli in esecuzione degli accordi.

L'omologazione non produce invece effetti vincolanti per i creditori che non abbiano preso parte agli accordi di ristrutturazione del debito, che possono presentare istanza di fallimento e possono agire contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso (verso i quali non si applica neanche la dilazione dei 120 giorni delle scadenze), e non determina la consecuzione delle procedure in caso di fallimento.

#### IV. LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi dell'art. 182 *ter* L.F., sia con presentazione della domanda di concordato preventivo che nell'ambito degli accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis L.F., il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato:

- iii. **dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali;**
- iv. **dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.**

La proposta di accordo per la ristrutturazione dei debiti tributari e contributivi deve prevedere che i suddetti crediti vengano soddisfatti in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione dell'impresa, in ragione della collocazione preferenziale, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.

La valutazione relativa alla misura di soddisfazione dei crediti tributari e/o contributivi deve essere indicata nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lettera d), L.F.

In particolare, occorre operare la seguente distinzione:

---

<sup>2</sup> L'art. 166, comma 3, lett. d), C.C.I. prevede che l'esenzione si applichi anche alla revocatoria ordinaria, ma allo stato – in vigore della Legge Fallimentare – è ancora dibattuto se questa esenzione si estenda anche alla revocatoria ordinaria.

A. se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori, o meno vantaggiosi, rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore, o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;

B. se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito restante dovrà essere imputata come credito chirografario e, pertanto, inserita nel piano di concordato in un'apposita classe di creditori, ove esistente.

Qualora la proposta di accordo sui crediti di natura fiscale e contributiva venga formulata insieme alla procedura di concordato preventivo, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il Tribunale del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, verrà presentata all'agente della riscossione ed all'ufficio fiscale competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni tributarie, anche integrative, relative al periodo antecedente alla data di presentazione della domanda.

La proposta dovrà essere corredata dalla documentazione di cui all'art. 161 L.F. di cui sopra oltre ad un'attestazione contenente anche la valutazione di convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Alla proposta deve, altresì, essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che la documentazione prodotta rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio.

Il silenzio degli uffici competenti rispetto alla proposta formulata viene considerato come rifiuto della stessa, ma, qualora la maggioranza dei creditori approvasse la proposta contenuta nella domanda di concordato preventivo, la proposta sarebbe vincolante anche per l'Agenzia delle Entrate o gli enti previdenziali.

E' opportuno segnalare che il D.M. 4 agosto 2009 e relative le circolari esplicative, in contrasto con la normativa speciale della legge fallimentare, dispongono vincoli molto più stringenti alla falcidia dei crediti, con conseguente voto negativo da parte degli enti previdenziali alla proposta.

Qualora la proposta di accordo sui crediti di natura fiscale e contributiva venga formulata senza contestuale domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, ai fini dell'omologazione è necessario che la proposta venga espressamente accettata dagli uffici competenti e, solo all'esito di tale formale accettazione, potrà essere presentato ricorso ex art. 182 bis L.F. per l'omologazione di tali accordi, anche unitamente agli accordi di ristrutturazione del debito raggiunti con gli altri creditori. In tal caso l'attestazione di cui al citato articolo 182 bis, co. 1, L.F., relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del

trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili. In particolare, se conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'art. 182 bis L.F., la transazione fiscale si ritiene risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nelle modalità concordate (e quindi, ove fosse, anche ratealmente).

## V. NUOVA FINANZA E CONTINUITA' AZIENDALE

Gli artt. 182 *quater* e *quinquies* L.F. consentono all'imprenditore di ottenere finanziamenti in qualsiasi forma, che beneficiano della prededuzione ex art. 111 L.F., alle seguenti condizioni:

1) in esecuzione di un piano di concordato preventivo ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) L.F.;

2) in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 L.F. o dall'accordo di ristrutturazione e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato;

3) anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo L.F., qualora i finanziamenti siano stati autorizzati dal Tribunale, assunte se del caso sommarie informazioni, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) L.F., verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori;

4) anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo L.F., qualora i finanziamenti siano stati autorizzati dal Tribunale in via d'urgenza, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, in quanto funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal Tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, L.F. o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, L.F. o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma, L.F. e il debitore abbia dimostrato che non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.

I finanziamenti erogati saranno qualificati come prededucibili, ai sensi dell'art. 111 L.F., in caso di risoluzione per inadempimento dell'accordo di ristrutturazione omologato o del concordato preventivo.

Il Tribunale potrà autorizzare l'imprenditore anche a concedere pegno o ipoteca, o a cedere crediti, a garanzia dei medesimi finanziamenti.

## VI. ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'art. 182 bis L.F., in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., è integrata dalle disposizioni contenute nell'art. 182 septies L.F., che disciplina in maniera specifica l'accordo di ristrutturazione con gli intermediari finanziari e la cd. convenzione di moratoria.

### A. Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari:

L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis L.F. può, infatti, individuare una o più categorie tra i creditori che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei, come possono essere, ad esempio, banche e intermediari finanziari.

In tal caso, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti, ma che appartengano alla medesima categoria.

Ciò è possibile a due condizioni:

1. quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;
2. se i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il 75% dei crediti della categoria.

Il Tribunale procede all'omologazione, previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari, ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

- a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
- b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
- c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

L'accordo così raggiunto produrrà gli stessi effetti già descritti al § III.

### B. La Convenzione di moratoria:

Sempre ai sensi dell'art. 182 septies L.F., è prevista la possibilità per il debitore anche di stipulare con una o più banche o intermediari finanziari una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi, attraverso una **moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari**.

Tale convenzione potrà valere, in deroga agli artt. 1372 e 1411 c.c., anche nei confronti delle banche e/o intermediari non aderenti (i quali, però, potranno proporre opposizione contro gli effetti della convenzione).

Tale effetto potrà prodursi se rispettate le seguenti condizioni:

- v. i soggetti aderenti dovranno rappresentare almeno il settantacinque per cento dei crediti della categoria interessata;
- vi. i soggetti non aderenti dovranno essere stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede;
- vii. un professionista, in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, co. 3, lett. d), L.F., dovrà attestare l'omogeneità delle posizioni giuridiche e degli interessi economici fra i creditori interessati.

L'oggetto della convenzione non potrà riguardare:

- a) l'esecuzione di nuove prestazioni da parte della banca e/o dell'intermediario finanziario;
- b) la concessione di affidamenti;
- c) il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti;
- d) l'erogazione di nuovi finanziamenti.

## **VII. LA GARANZIA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA PER LE PMI (IL "FONDO") A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DANNEGGIATE DAL COVID-19 IN CASO DI OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEL DEBITO BANCARIO, OVVERO ALLE IMPRESE IN CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA' AZIENDALE O CHE HANNO IN CORSO ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO, O CHE HANNO PRESENTATO UN PIANO DI RISANAMENTO ATTESTATO**

### **1) Operazioni di rinegoiazione/rimodulazione del debito bancario**

Fino al **31 dicembre 2020**, le imprese (PMI) che hanno un pregresso debito bancario possono, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, avere un rilevante interesse a rimodularlo e cioè ad allungare la durata del relativo piano di rimborso, sospendere le rate di rimborso, ottenere nuova finanza aggiuntiva per far fronte alle contrazioni di fatturato ed anche ridurre il tasso di interesse in forza delle opportunità offerte dal Decreto Liquidità nonché grazie agli attuali livelli di tasso di interesse (Euribor e IRS) che sono ai minimi storici.

In generale, i nuovi finanziamenti finalizzati alle suddette operazioni di rinegoiazione del debito del soggetto beneficiario possono accedere alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di nuova finanza in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito oggetto di rinegoiazione.

La garanzia del fondo è concessa anche in favore delle imprese che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca



d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del **31 gennaio 2020**.

## **2) Accordi di ristrutturazione, imprese in concordato con continuità aziendale o che hanno presentato un piano attestato**

La garanzia del Fondo è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019:

- i. Sono state ammesse alla procedura del concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis L.F.;
- ii. hanno stipulato accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182 bis L.F.; o,
- iii. hanno presentato un piano di risanamento attestato di cui all'articolo 67, co. 3 lett. d) L.F.,

purché, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate (ed in generale le esposizioni classificate come sofferenze), non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

Per le predette imprese che abbiano attestato di essere state danneggiate dall'emergenza COVID-19 e che abbiano ricavi non superiori a 3.200.000 euro possono beneficiare della garanzia del Fondo sino alla copertura del 100 per cento del nuovo finanziamento bancario destinabile ai suddetti fini di rinegoziazione e ristrutturazione a patto che l'importo del nuovo finanziamento non sia superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario (fino ad un massimo di 800.000 Euro).



Because  
we care.

**Tonucci & Partners**

**With a long tradition of expertise and success we offer premium legal and tax services across the full breadth of business.**

## ITALY

### Rome

Via Principessa Clotilde, 7  
00196 (RM)  
T +39 06 362271  
F +39 06 3235161  
roma@tonucci.com

### Milan

Via Borromei, 9  
20123 (MI)  
T +39 02859191  
F +39 02860468  
milano@tonucci.com

### Padua

Via Trieste, 31/A  
35121 (PD)  
T +39 049 658655  
F +39 049 8787993  
padova@tonucci.com

### Prato

Via Giuseppe Valentini, 8/A  
59100 (PO)  
T +39 0574 29269  
F +39 0574 604045  
prato@tonucci.com

### Trieste

Via Del Coroneo, 33  
34133 (TS)  
T +39 040 366419  
F +39 040 0640348  
trieste@tonucci.com

### Naples

Via Giosuè Carducci, 19  
80121 (NA)  
T +39 081 422784  
F +39 081 418801  
napoli@tonucci.com

### Foggia

Via Vincenzo Lanza, 14  
71121 (FG)  
T +39 0881 707825  
F +39 0881 567974  
foggia@tonucci.com

## ALBANIA

### Tirana

Torre Drin - Ruga Abdi  
Topani  
T +355 (0) 4 2250711/2  
F +355 (0) 4 2250713  
tirana@tonucci.com

## ROMANIA

### Bucharest

Str. Academiei 39 - 41  
010013 - Sector 1  
T +40 31 4254030/1/2  
F +40 31 4254033  
bucharest@tonucci.com